

PARTE PRIMA**art.1) NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEFINIZIONI**

Per schema di contratto (di seguito anche denominato "capitolato amministrativo") si intende l'insieme di clausole dirette a regolare il rapporto tra la stazione appaltante "Comune di Spotorno" e l'esecutore dei lavori, con particolare riguardo ai requisiti di idoneità, corrispettivo ed ai contenuti di cui all'articolo 43 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 (termini di esecuzione e penali, programma di esecuzione dei lavori, sospensioni e riprese dei lavori, oneri a carico dell'esecutore, contabilizzazione dei lavori, liquidazione dei corrispettivi, controlli, modalità e termini di collaudo, modalità di soluzione delle controversie).

Per quanto non previsto dal presente schema di contratto si applicano il D. Lgs. n° 50/2016 (Codice appalti), il D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207 e successive modifiche ed integrazioni ed il capitolato generale.

art.2) DICHIARAZIONE IMPEGNATIVA DELL'APPALTATORE

Costituiscono parte integrante del Contratto i seguenti documenti:

- il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- l'elenco dei corpi d'opera

Costituiscono altresì parte integrante del contratto pur non essendo materialmente allegati ma depositati in atti i seguenti documenti:

- gli elaborati grafici e le relazioni;
- il piano operativo di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 09 aprile 2008 n° 81 e s.m.i.
- le polizze di garanzia.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici ed in particolare:

- il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il regolamento generale approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207;
- il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000 n° 145 ad eccezione dei capitoli abrogati con il D.P.R. n° 207/2010 all'art. 358 – Disposizioni abrogate;

Non fa invece parte del contratto ed è estraneo ai rapporti negoziali e quindi da considerarsi come mero elemento indicativo per la formulazione dell'offerta il computo metrico.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

In particolare, con la sottoscrizione del contratto d'appalto e della documentazione allegata, l'appaltatore, anche in conformità a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta, dà atto:

- a) di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto della loro integrale attuabilità;
- b) di aver verificato le relazioni e constatato la congruità e la completezza dei calcoli e di eventuali particolari costruttivi posti a base d'appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi, con particolare riferimento alla tipologia di intervento ed alle caratteristiche localizzative e costruttive;
- c) di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il piano di sicurezza e di coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere ed al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità;
- d) di aver visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;
- e) di aver valutato tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come causa di forza maggiore contemplate nel codice civile (e non escluse da altre norme nel presente Capitolato, o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto).

Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione dei lavori.

Inoltre, l'Appaltatore rimane, di fronte al Committente, unico responsabile delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive subappaltate per quanto riguarda la loro conformità alle norme di legge.

Resta inteso che, qualunque sia la natura e la causa di eventuali infortuni o danneggiamenti, ogni più ampia responsabilità ricadrà sull'Appaltatore, il quale dovrà provvedere ai risarcimenti del caso, manlevando l'Ente appaltante nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori, da ogni responsabilità.

Le parti si impegnano comunque all'osservanza:

- delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui si esegue l'appalto;
- delle norme tecniche e decreti di applicazione;
- delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi;
- di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché delle norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche europee espressamente adottate).

Resta stabilito che la Direzione dei Lavori potrà fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere da svolgere; tali elaborati potranno essere utilizzati soltanto per favorire una migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche dell'opera già definite nei disegni contrattuali.

L'Appaltatore sarà obbligato all'osservanza, in particolare, delle norme sotto elencate:

- il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
- il regolamento generale approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207;
- il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n° 145 ad eccezione dei capitoli abrogati con il D.P.R. n° 207/2010 all'art.358 – Disposizioni abrogate;
- il Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n° 81 e ss.mm.ii.;

L'impresa è inoltre tenuta alla rigorosa osservanza di tutte le disposizioni in tema di esecuzione di opere pubbliche o che abbiano comunque attinenza o applicabilità con l'esecuzione dell'appalto, in vigore e/o vengano emanate prima dell'ultimazione dei lavori.

L'appalto è soggetto all'osservanza di tutte le condizioni contenute nelle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti in materia di Lavori Pubblici (che si intendono integralmente riportati) per quanto non sia diversamente stabilito nel presente Capitolato Speciale.

art.3) OGGETTO DELL'APPALTO

L'Appalto comprende tutti i lavori relativi alle opere edili ed impiantistiche per **interventi di manutenzione straordinaria per l'abbattimento delle barriere architettoniche nel Comune di Spotorno (SV).**

Il presente appalto comprende tutti i lavori previsti negli elaborati di progetto e nelle specifiche tecniche, ed in sintesi: Il progetto prevede:

Rimozione di barriere architettoniche presenti nel Comune di Spotorno mediante

1. Realizzazione di nuovi marciapiedi;
2. Realizzazione di rampe/scivoli in prossimità dei marciapiedi esistenti;
3. Realizzazione di nuova pavimentazione o ripristino della stessa di marciapiedi esistenti;

PROGETTO ESECUTIVO**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO****Opere provvisionali**

la formazione, l'organizzazione, la manutenzione e il funzionamento del cantiere, i cartelli, i segnali, gli steccati, i depositi e qualsiasi altro impianto, installazione e provvisione secondo le disposizioni di legge in materia, compresi gli oneri per l'occupazione e la manomissione del suolo pubblico e per la spesa di allaccio del cantiere agli impianti tecnologici (acqua, elettricità, fognatura), comprese altresì le spese di adeguamento degli allacci di cantiere, qualora determinati mezzi d'opera necessitassero di forniture con caratteristiche diverse da quelle disponibili nel condominio;

la sorveglianza del cantiere e dei materiali in esso depositati, anche se di proprietà del Committente o di Terzi;

il trasporto a piè d'opera di qualsiasi mezzo d'opera e dei materiali;

l'allontanamento il trasporto e lo smaltimento in discarica dei materiali di risulta;

mezzi, macchinari, ponti di servizio, armature e quant'altro possa servire alla completa e perfetta esecuzione delle opere;

l'assicurazione degli operai, i contributi previdenziali o di qualsiasi altro genere, la prevenzione degli infortuni, altre previdenze e trattamenti speciali a qualsiasi titolo presente o futuro;

le imposte e le tasse che per legge sono a carico dell'Impresa, la registrazione del contratto dovrà essere fatta a cura dell'Impresa, previo accordo con il Committente, entro i termini prescritti dalla legge.

Restano esclusi dagli oneri dell'Impresa la fornitura dell'acqua e di energia elettrica, a spesa della Stazione Appaltante.

Descrizione delle opere:

Nel presente articolo vengono elencate e descritte le opere contemplate dal presente appalto.

REALIZZAZIONE NUOVE RAMPE/SCIVOLI (intervento tipo)

1. Demolizione parziale marciapiede;
2. Realizzazione di conglomerato cementizio in opera, per opere non armate di fondazione o sottofondazione;
3. Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative armature di sostegno;
4. Realizzazione rampa in cls;
5. Fornitura e posa in opera di piastrelle antiscivolo in gress porcellanato per esterni.

REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI (intervento tipo)

1. Demolizione parziale marciapiede esistente comprensivo di cordonata prefabbricata, pavimentazione e sottofondo;
2. Realizzazione di nuovo marciapiede mediante la fornitura e posa in opera di cordonata prefabbricata in c.a. vibrato per marciapiedi;
3. Ripristino sottofondo mediante formazione di massetto in cls fornito in opera;
4. Fornitura e posa in opera di piastrelle antiscivolo in gress porcellanato per esterni.
5. Rimozione segnaletica orizzontale;
6. Realizzazione segnaletica orizzontale;

REALIZZAZIONE NUOVE PAVIMENTAZIONI(intervento tipo)

1. Demolizione parziale pavimentazione preesistente;
2. Demolizione parziale di cordonata prefabbricata;
3. Fornitura e posa in opera di cordonata prefabbricata in c.a. vibrato per marciapiedi
4. Ripristino sottofondo mediante formazione di massetto in cls fornito in opera;
5. Fornitura e posa in opera di piastrelle antiscivolo in gress porcellanato per esterni.

ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

Le opere e gli apprestamenti necessari a garantire l'esecuzione dei lavori in sicurezza ed i relativi oneri non soggetti a ribasso, vengono riassunti in euro **1500,00**

art.4) AMMONTARE DEGLI INTERVENTI

Il presente appalto è dato a **corpo**. L'importo complessivo del progetto è pari ad **euro 51.500,00** di cui **euro**

PROGETTO ESECUTIVO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

50.000,00 per lavori ed **euro 1500,00** per oneri della sicurezza ed € somme a disposizione dell' Amministrazione, come risulta dal quadro economico generale di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO		
a) Importo delle lavorazioni (di cui 1500,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)	€	51.500,00
b) Somme a disposizione dell'amministrazione:	€	7870,40
c) Iva e oneri:	€	2629,60
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€	62.000,00

art.5) CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Ai sensi del D.P.R. 25 gennaio 2000 n° 34, le categorie dei lavori sono le seguenti:

OG3 – CLASSIFICA 1°	51.500,00 €
----------------------------	-------------

(*) gli importi sopra riportati sono comprensivi degli oneri di sicurezza compresi nei prezzi unitari delle singole lavorazioni.

L'incidenza media della manodopera sui lavori in argomento è stata quantificata in **70 %** dell'importo a base d'appalto. Il contratto d'appalto di cui al presente capitolato verrà stipulato **"a corpo"** ai sensi dell'art. 59, comma 5bis del D.L. 50/2016.

L'aggiudicazione della gara d'appalto avverrà con il criterio del **minore prezzo** a sensi dell'art. 95 comma 4 del D.L. 50/2016, mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ai sensi dell'art. 95 comma 5 del D.L. 50/2016; L'appalto si intende "a corpo" e quindi l'Appaltatore non potrà invocare alcuna verifica sulla misura delle opere o sul valore attribuito alla qualità delle stesse.

art.6) PENALI

L'Appaltatore, per il tempo impiegato nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile e riconosciuto dal Direttore dei Lavori, dovrà rimborsare all'Appaltante le maggiori spese di assistenza e Direzione dei Lavori determinate sulla base delle tariffe professionali vigenti e sottostare ad una penale pecuniaria fissata nella misura giornaliera **dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale**. L'ammontare massimo della penale non potrà superare il 10% dell'importo di Contratto ai sensi del dell'art. 145 comma 3 del D.P.R. n° 207/2010. Resta inteso che, qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale, il Committente promuoverà l'avvio delle procedure previste dagli art. 108 del D.Lgs. n° 50/2016. L'ammontare della penale verrà calcolata dal Direttore Lavori e verrà dedotto dall'ultimo S.A.L. redatto dopo il certificato di ultimazione lavori oppure sarà trattenuto sulla cauzione.

art.7) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai fini e per gli effetti del D.Lgs. n° 196/2003 e s. m. ed i. il Committente si riserva il diritto di inserire il nominativo dell'Impresa appaltatrice nell'elenco dei propri fornitori ai fini dello svolgimento dei futuri rapporti contrattuali, in base all'art. 24, comma 1, lett. b) del decreto citato.

L'Appaltatore potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. citato; in particolare potrà chiedere la modifica e la cancellazione dei propri dati. I dati raccolti sono quelli prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati per tale scopo.

art.8) RICONOSCIMENTO PERSONALE DIPENDENTE (legge 4 agosto 2006 n° 248 art. 36 bis)

L'Impresa aggiudicatrice è obbligata a trasmettere, prima dell'inizio dei lavori e comunque ad ogni variazione, i nominativi del proprio personale dipendente e dei dipendenti degli eventuali subappaltatori e lavoratori autonomi che opereranno nell'ambito del cantiere.

Tutto il personale addetto ai lavori, dovrà essere munito di tesserino di riconoscimento in cui si dovrà identificare le generalità dell'impresa ed il nominativo con fotografia del dipendente e quant'altro previsto dall'attuale normativa vigente in materia.

art.9) ORDINI DI SERVIZIO

L'ordine di servizio, disciplinato dall'articolo 152 del regolamento, è l'atto mediante il quale sono impartite all'esecutore tutte le disposizioni ed istruzioni da parte del responsabile del procedimento ovvero del direttore dei lavori. Qualora l'ordine di servizio sia impartito dal direttore dei lavori deve essere vistato dal responsabile del procedimento.

art.10) CONSEGNA, INIZIO ED ESECUZIONE DEI LAVORI

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

Il verbale di consegna dei lavori sarà redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dal legale rappresentante della ditta appaltatrice, ovvero da suo procuratore legale che dovrà firmarne copia per ricevuta.

La consegna è effettuata dal direttore dei lavori su autorizzazione del responsabile del procedimento.

I lavori dovranno essere conclusi entro e non oltre 90 giorni dall'avvenuto incarico.

art.11) SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE DEI LAVORI

Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.

Sono circostanze speciali le avverse condizioni climatiche (aventi carattere di eccezionalità), la forza maggiore o altre circostanze speciali che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori.

La sospensione è disposta per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto.

I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'esecutore ed inviati al responsabile del procedimento nei modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale.

art.12) VARIAZIONI DEI LAVORI

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'esecutore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e limiti indicati dal codice appalti. L'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori. A tale proposito l'impresa appaltatrice non può pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

Non sono considerati varianti ai sensi del precedente comma 2 gli interventi autorizzati dal RUP, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera e) del D.Lgs. 50/2016, disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo del contratto stipulato e purché non essenziali o non sostanziali ai sensi dell'art. 106, comma 4 del D. Lgs. 50/2016

art.13) FUNZIONI, COMPITI ED ONERI DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

PROGETTO ESECUTIVO**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

- nominare il Direttore Tecnico di cantiere e comunicarlo al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione prima dell'inizio dei lavori;
- comunicare al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori, il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- la trasmissione, alla Direzione Lavori, entro trenta giorni dalla data del Verbale di Consegna della documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Infortunistici, inclusa la Cassa Edile e prima di ogni stato d'avanzamento dei lavori (compreso lo stato finale) la copia dell'avvenuto pagamento agli Enti Previdenziali;
- tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti leggi, comprese tutte le spese per le prove di carico e verifiche delle varie strutture, eseguite in cantiere o presso Istituti o Laboratori ufficialmente abilitati, prescritti o comunque richiesti dal Tecnico Comunale preposto alla sorveglianza;
- l'applicazione durante l'esecuzione delle opere dei contratti di lavoro e della tariffa della mano d'opera in vigore nella provincia di Savona, nonché il rispetto delle prescrizioni del capitolato generale di appalto dei LL.PP.;
- redigere e consegnare, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, il piano operativo di sicurezza ;
- lo spostamento e la rimozione di tubazioni, cavi, linee, anche provvisorie, pubbliche e private eventualmente esistenti sulle aree interessate dai lavori;
- lo spostamento, la rimozione e le riparazioni eventualmente necessarie di tubazioni, cavi, linee, anche provvisorie, pubbliche e private eventualmente esistenti sulle aree interessate dai lavori, nonché gli oneri derivanti nei confronti degli enti erogatori;
- la pulizia del cantiere e delle vie di transito del cantiere con personale necessario compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto nonché la pulizia dei locali in costruzione e della pista di accesso;
- il pagamento di tutte le spese ed oneri di allacciamento ai pubblici servizi delle utenze definitive (energia elettrica, acqua, gas, telefono, fognature, ecc.);
- predisporre le occorrenti opere provvisorie, quali ponteggi, tesate con relativa illuminazione notturna, recinzioni, baracche per il deposito materiale e per gli altri usi di cantiere, nonché le strade interne occorrenti alla agibilità del cantiere ed in generale quanto previsto dal progetto di intervento relativo alla sicurezza contenuto nel Piano di sicurezza e coordinamento;
- il mantenimento, anche con opere provvisorie, degli accessi pedonali e carrabili alle preesistenze edilizie nonché delle utenze necessarie alle stesse;
- il mantenimento dell'accesso al cantiere ed il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite od in costruzione alle persone addette a qualunque altra Impresa, alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto ed alle Imprese che eseguono lavori per conto diretto della Stazione Appaltante;
- predisporre le opportune passerelle adeguatamente protette parapetti e corrimani in corrispondenza di ciascun passaggio pubblico durante le fasi di esecuzione dei lavori;
- eseguire i lavori secondo il programma e le fasi di lavoro indicati in progetto o , in ogni caso, approvato preventivamente dalla D.L.;
- le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture, le prestazioni tutte occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas, telefono, fognature, ecc. necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori nonché le spese per le utenze ed i consumi dipendenti dei predetti servizi;
- l'esecuzione e consegna in triplice copia di cui una riproducibile, immediatamente dopo il completamento di un'opera, di ogni parte dei disegni e degli schemi aggiornati corredati da una descrizione particolareggiata; per quanto riguarda gli impianti dovrà essere inoltre consegnata tutta la documentazione tecnica sulle apparecchiature e le istruzioni per la conduzione degli impianti medesimi;
- provvedere al conseguimento dei permessi di scarico dei materiali e di occupazione del suolo pubblico;
- provvedere alla fornitura ed all'installazione, all'ingresso del cantiere del regolamentare cartello con dimensioni opportune con le indicazioni relative al progetto, al Committente, all'Impresa esecutrice delle opere, al Progettista, al Direttore dei Lavori; tale cartello dovrà essere posizionato su supporti stabili (tubi innocenti, ecc.);
- provvedere all'assicurazione contro i danni dell'incendio, dello scoppio del gas e del fulmine per gli impianti e attrezzature di cantiere, per i materiali a piè d'opera e per le opere già eseguite o in corso di esecuzione;
- provvedere all'assicurazione di responsabilità civile per danni causati anche a terze persone ed a cose di terzi;
- la spesa per la fornitura all'Amministrazione di fotografie, a documentazione delle opere in corso in corrispondenza con la redazione di ogni S.A.L. a dimostrazione del progredire dei lavori e delle opere ultimate;
- corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni dovute e rilasciare dichiarazione di aver provveduto nei loro

- confronti alle assistenze, assicurazioni e previdenze secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;
- tenere a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni, le tavole ed i casellari di ordinazione per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione ad estranei e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna dal Direttore dei Lavori;
- provvedere a comunicare i nominativi e le generalità dei dipendenti dell'Impresa e degli eventuali subappaltatori che opereranno nel cantiere nonché fornire a tali figure un cartellino di riconoscimento con l'indicazione della ditta, il nominativo e la fotografia;
- assicurare:
 - il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
 - la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;
 - le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali;
 - il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
 - la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;
 - il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive previste dai piani di sicurezza ovvero richieste dal Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori;
- affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare ed eventuali aggiornamenti successivi;
- fornire al Committente o al Responsabile dei Lavori i nominativi di tutte le imprese e i lavoratori autonomi ai quali intende affidarsi per l'esecuzione di particolari lavorazioni, previa verifica della loro idoneità tecnico – professionale.

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'appalto.

La Committenza rimarrà pertanto estranea all'attività ed ai rapporti giuridici e di fatto posti in essere a qualunque titolo dall'appaltatore il quale manleva la Committenza stessa da ogni responsabilità per i danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, nonché da ogni pretesa ed azione al riguardo che derivino, in qualsiasi momento e modo, da quanto forma oggetto del presente Capitolato Speciale.

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'osservanza dei contratti collettivi di lavoro e delle disposizioni inerenti la manodopera ed è vincolato ad esporre giornalmente, ove possibile, nel cantiere l'elenco dei propri dipendenti e quello del personale delle eventuali ditte subappaltatrici, che operano nel cantiere stesso (con l'indicazione, in quest'ultimo caso, degli estremi della relativa autorizzazione).

Qualora nella costruzione si verificano assestamenti, lesioni, difetti od altri inconvenienti, l'Appaltatore deve segnalarli immediatamente al Direttore dei Lavori e prestarsi agli accertamenti sperimentali necessari per riconoscere se egli abbia in qualche modo trasgredito le abituali buone regole di lavoro.

art.14) MANODOPERA - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- l'appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione fermo restando l'obbligo, fino alla chiusura del cantiere, di iscrizione alla Cassa Edile di Savona delle maestranze impiegate nell'appalto, nei termini previsti dagli articoli del presente capitolato e, se cooperativo, anche nei rapporti con i soci;
- i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
- è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,

antifortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

art.15) OBBLIGHI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI DELL'APPALTATORE

Contestualmente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, l'Appaltatore dovrà trasmettere tutta la documentazione concernente l'avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici, relativi al personale dipendente delle Imprese subappaltatrici. (art. 105 Decreto Legislativo 50/2016).

Resta inteso che, qualunque sia la natura e la causa di eventuali infortuni o danneggiamenti, ogni più ampia responsabilità ricadrà sull'Appaltatore, il quale dovrà, provvedere ai risarcimenti del caso, manlevando l'Ente appaltante nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori, da ogni responsabilità.

art.16) OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE

L'occupazione del suolo pubblico derivante dai lavori di che trattasi e dall'installazione del cantiere sarà ad onere e cura dell'appaltatore.

L'impianto di cantiere dovrà essere installato nelle immediate vicinanze dei lavori e limitato allo stretto indispensabile a giudizio dell'Amministrazione e col massimo riguardo alla pubblica incolumità, alla circolazione sulla strada ed al libero deflusso delle acque.

art.17) PERSONALE DELL'APPALTATORE

Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

L'Impresa dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità ed adeguato, numericamente e qualitativamente, alle necessità ed in relazione agli obblighi assunti con la presentazione del programma dettagliato di esecuzione dei lavori.

L'Impresa risponde dell'idoneità del Responsabile del Cantiere che dovrà essere comunicato alla D.L. prima della consegna dei lavori, ed in genere di tutto il personale addetto ai medesimi, personale che dovrà essere di gradimento alla Direzione Lavori, la quale ha il diritto di ottenere l'allontanamento dai cantieri stessi di qualunque addetto ai lavori, senza l'obbligo di specificare il motivo e di rispondere delle conseguenze.

L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, non oltre 15 giorni dall'inizio dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare:

- a) i regolamenti in vigore in cantiere;
- b) le norme antifortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
- c) le indicazioni contenute nei Piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione;

Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore saranno formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

art.18) DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

1. L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto.

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione dell'Amministrazione committente, subordinata all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell'articolo 53, comma 2 del presente Capitolato Speciale, alle seguenti condizioni alle seguenti condizioni:

- a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o

concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;

b) che l'appaltatore provveda al deposito, presso l'amministrazione committente:

b.1) del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti dal PSC;

- l'inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 66, per quanto di pertinenza, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;

- l'individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'articolo 83 del Regolamento generale;

- l'individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto, distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) e b);

- l'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;

b.2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;

c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso l'amministrazione committente, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa amministrazione:

- 1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

- 2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:

- 1) se l'importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000,00, la condizione è accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalità di cui al successivo articolo 67, comma 2;

- 2) il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dall'Amministrazione Committente in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:

- a) l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;

- b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che l'amministrazione committente abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le

condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;

c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell'articolo 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e deve altresì garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non sia soggetto a ribasso;

b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; l'amministrazione committente, per il tramite del direttore dei lavori e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

c) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere all'Amministrazione Committente, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:

- e.1) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
- e.2) copia del proprio piano operativo di sicurezza

5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

7. Se l'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n.276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

- a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
- b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
- c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. L'amministrazione committente, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

art.19) RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 89 del decreto legislativo n° 81/08 e s.m.i., provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni previste dal precedente art. 28.

Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto-legge 29 aprile 1995, n° 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n° 246.

art.20) PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

art.21) CAUZIONE DEFINITIVA E ASSICURAZIONE

Al momento della stipula del contratto, l'Appaltatore deve assoggettarsi alla stipula di tutte le polizze di garanzie previste dall'art. 113 del Dlgs 12 aprile 2006 n° 163.

In particolare si segnala:

A) CAUZIONE PROVVISORIA:

Ai sensi dell'articolo 93 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria, con le modalità e alle condizioni di cui alla Lettera di Invito.

B) CAUZIONE DEFINITIVA:

1. Ai sensi dell'articolo 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D. Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
3. Ai sensi dell'articolo 103 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 la garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del cessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

5. Ai sensi dell'art. 103 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
6. Ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 la cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, per la garanzia provvisoria.
7. Ai sensi dell'articolo 103 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
8. Ai sensi dell'articolo 103 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

B) COPERTURE ASSICURATIVE:

1. Ai sensi dell'articolo 103 comma 7 del Codice dei Contratti, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 13 del presente Capitolato, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l'amministrazione committente da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte dell'amministrazione committente secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dall'amministrazione committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore;
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari ad euro 500.000,00.

5. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all'articolo 48, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative "pro quota" in relazione ai lavori da esse assunti.

art.22) VALUTAZIONE DEGLI EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA

Nel caso di lavori non previsti o non contemplati nel contratto iniziale, le opere da eseguire dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Direzione dei Lavori.

Il prezzo relativo alla mano d'opera dovrà comprendere ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, gli accessori, le spese generali e l'utile dell'Appaltatore.

art.23) PAGAMENTI

Il pagamento avverrà in un'unica rata a saldo a fine lavori ed a seguito di emissione dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione.

L'Impresa si obbliga a rispettare la clausola sulla tracciabilità del flusso finanziario, così come previsto dall'art. 3 della legge 10 agosto 2010 n° 136 e ss. mm. ed ii.

L'Impresa si impegna a comunicare il conto corrente bancario o postale "dedicato" sul quale dovranno essere effettuati i bonifici di pagamento. L'inadempienza a tale condizione comporta la risoluzione immediata del contratto in qualsiasi rapporto.

art.24) CONTO FINALE

Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione.

art.25) DURATA DEI LAVORI - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

Il tempo utile per dare ultimati ed a perfetta regola d'arte tutti i lavori compresi nell'appalto, è stabilito in **novanta giorni** naturali e consecutivi così come definiti all'articolo 10 del presente capitolato, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Il certificato di ultimazione può disporre l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 172 del D.P.R. 554/99.

art.26) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione dei lavori;
- inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme

sostanziali regolanti il subappalto;

- nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n° 81/08 e s.m.i. o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 53 e 54 del presente capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

art.27) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER VOLONTA' DELL'ENTE APPALTANTE

L'Ente Appaltante si riserva la facoltà, secondo i termini e le condizioni previste dalle vigenti leggi e regolamenti in materia di LL.PP., di recedere in qualunque momento dal contratto.

art.28) SICUREZZA NEI CANTIERI E LUOGHI DI LAVORO - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

E' obbligo dell'Impresa adottare, nell'esecuzione dei lavori, i provvedimenti e le cautele per garantire la vita e l'incolumità degli operai addetti ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

In particolare si richiamano tutte le leggi e le disposizioni vigenti riguardanti la sicurezza negli ambienti di lavoro, con particolare riferimento alla prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.

art.29) PIANI DI SICUREZZA

Come disposto dall'art.101 del D .Lgs 81 del 2008 e s.m.i. il committente o responsabile dei lavori, trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. Si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.

Secondo quanto previsto dall'art. 100, comma 3, del D.Lgs n° 81 del 2008 l'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante.

L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

- per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sul giornale dei lavori, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, per i cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini giorno, le proposte si intendono accolte.

Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, nei casi di cantieri con rischi particolari di cui all'allegato XI del D.Lgs.81/2008, le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 3, lettera a) nei cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini-giorno, l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

art.30) PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, deve predisporre e

consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, commi 1, lettera a) del D.Lgs. n° 81/08 e s.m.i. e contiene quanto riportato nell'allegato XV dello stesso D.Lgs., con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Per cantieri in cui non è prevista la presenza di più imprese, il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo di cui al precedente articolo e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs n° 81/08.

Per cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al precedente articolo, previsto dall'art.100 del D.Lgs n° 80/08.

art.31) SPESE D'ASTA, DI CONTRATTO ED ALTRE

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- le spese contrattuali;
- le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- le tasse, le pratiche burocratiche e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico o privato, passi carrabili, permessi di deposito) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relative al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente, gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

art.32) ESCLUSIONE COMPETENZA ARBITRALE

Per tutte le controversie che possano insorgere relativamente all'esecuzione degli obblighi di cui al presente capitolato amministrativo è competente il Giudice ordinario del Foro di Savona, salva la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo in materia di revisione prezzi e di adeguamento prezzi.

E' esclusa la competenza arbitrale.